

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2728

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTINA, SPINI, MASI, GATTO, BASSI LAGOSTENA, BRACCO, BUONTEMPO, CARLI, MARIO CARUSO, CORNACCHIONE MILELLA, DIANA, EMILIANI, GIACCO, GALILEO GUIDI, HÜLLWECK, INCORVAIA, LUCCHESI, LUMIA, MANGANELLI, MARIANO, MASTROLUCA, MATTIOLI, MORMONE, DONATO PACE, PECORARO SCANIO, PERICU, RICCIO, ROTUNDO, SANDRONE, SCERMINO, SCHETTINO, SORIERO, SORO, STANISCI, TORRE, TRAPANI, UCCHIELLI

Norme per l'introduzione di elezioni primarie per la
selezione dei candidati alle consultazioni elettorali
nazionali e locali

Presentata il 21 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — I cittadini chiedono maggiori spazi di partecipazione democratica, ma nell'attuale assetto istituzionale ne dispongono più in negativo che in positivo. Possono opporsi, possono contestare, ma dispongono di poche opportunità per proporre.

Alle scadenze elettorali hanno la facoltà di scegliere il partito per cui votare, ma non hanno alcuna influenza nella selezione delle candidature, che rimane una prerogativa esclusiva delle strutture dei partiti.

Poiché la democrazia non può fare a meno del servizio che i partiti devono metterle a disposizione, come luoghi di

analisi, di confronto, di iniziativa, è necessario che i partiti si aprano anche a quanti non facciano una precisa scelta di appartenenza. È necessario, soprattutto nelle occasioni elettorali, che non selezionino i loro candidati solo in funzione di criteri interni, che talvolta premiano fattori che nulla hanno a che vedere con la funzione specifica di un determinato mandato elettivo. La presente proposta di legge nasce dalla volontà di ampliare le opportunità di protagonismo dei cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali di pensiero, di iniziativa politica, di voto, di partecipazione diretta alla vita democratica del Paese.

I cittadini vengono incoraggiati ad intervenire in prima persona nella vita dei partiti, ufficializzando la loro opzione politica con l'iscrizione nelle liste dei sostenitori. Da quel momento hanno titolo a partecipare a tutte le occasioni di dibattito promosse dai partiti medesimi ed a far valere il loro punto di vista. In particolare, acquisiscono il diritto ad esercitare l'elettorato attivo e passivo nella proposizione e nella selezione dei candidati che poi si misureranno nella competizione tra più forze politiche.

L'obbligo del versamento di una quota di iscrizione per poter esercitare il diritto di partecipazione alle primarie tende a soddisfare la domanda, anche essa tante volte espressa, del finanziamento trasparente dell'attività politica.

Con la presente proposta di legge il diritto di cittadinanza viene rafforzato e al cittadino viene sollecitata l'assunzione di una responsabilità diretta in uno dei passaggi fondamentali della formazione dei processi istituzionali.

Di certo non è l'unico modo per riavvicinare i cittadini alla politica, ma la rinuncia dei partiti ad una prerogativa, la selezione dei candidati, fino ad oggi rigorosamente controllata dagli apparati, chiude l'epoca dei partiti-tempio.

Nell'articolo 7 è riconosciuta agli organi di partito la facoltà di rifiutare il supporto e di negare la candidatura di cittadini che abbiano conti aperti con la giustizia. Ovviamente rispetteranno questa norma i partiti che assumono il rispetto della legalità come valore della loro identità politica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nei cinque mesi precedenti le scadenze ordinarie per la elezione di deputati, senatori, sindaci, presidenti di provincia e presidenti di regione, sono indette le elezioni primarie per la selezione dei candidati di partiti o raggruppamenti di partiti che intendono partecipare alla competizione.

2. In caso di elezioni anticipate, la fissazione della data delle elezioni primarie, di cui al comma 1, è determinata anteponendo ai periodi già previsti dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento della campagna elettorale, un periodo di almeno trenta giorni per consentire l'espletamento delle operazioni di cui al medesimo comma 1.

ART. 2.

1. Entro cinque giorni dalla data di indizione delle elezioni primarie i partiti provvedono a depositare i loro simboli presso le corti di appello competenti per territorio.

2. Il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, sono pubblicati in tutti i comuni i simboli dei partiti che hanno adempiuto alle formalità di iscrizione di cui al medesimo comma 1.

3. Dal momento della pubblicazione dei simboli e fino a due giorni dalla data fissata per le elezioni primarie, tutti i cittadini elettori possono iscriversi alla lista dei sostenitori di uno dei simboli presentati.

4. L'iscrizione di cui al comma 3 deve essere effettuata nel comune di residenza, deve riguardare uno solo dei simboli depositati e deve essere accompagnata dal versamento di una quota di iscrizione pari a lire 15.000.

5. L'ammontare delle quote di iscrizione è destinato per un terzo a copertura parziale delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per l'organizzazione delle operazioni elettorali e per due terzi al partito beneficiario.

ART. 3.

1. Entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione dei simboli di cui all'articolo 2, ogni cittadino iscritto nelle liste dei sostenitori di uno dei partiti secondo le modalità di cui al medesimo articolo può essere proposto come aspirante candidato da una lista di presentatori che risultino sostenitori del suo stesso partito nel numero di:

a) 200 per le candidature alla Camera dei deputati;

b) 350 per le candidature al Senato della Repubblica;

c) 500 per le candidature a sindaco di comune con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

d) 500 per le candidature a presidente di provincia;

e) 600 per le candidature a presidente di regione;

f) 400 per le candidature a sindaco in comune con popolazione compresa tra 500.000 e un milione di abitanti;

g) 300 per le candidature a sindaco di comune con popolazione compresa tra 100.000 e 499.999 abitanti;

h) 200 per le candidature a sindaco di comune con popolazione compresa tra 10.000 e 99.999 abitanti;

i) 100 per le candidature a sindaco di comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.

ART. 4.

1. Entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, gli uffici elettorali comunali provvedono a pubblicare le liste degli aspiranti candidati per ciascun partito.

2. Nei giorni successivi e fino al penultimo giorno precedente la data delle elezioni primarie, i partiti partecipanti alla competizione elettorale organizzano ogni iniziativa utile per consentire agli aspiranti candidati di far conoscere i loro programmi.

3. I partiti devono assicurare piena parità di iniziativa e di visibilità ai loro aspiranti candidati.

ART. 5.

1. Nel giorno fissato per le elezioni primarie, gli uffici elettorali comunali provvedono alla organizzazione dei seggi.

2. Gli elettori sono inseriti in elenchi corrispondenti al partito nelle cui liste di sostenitori risultano iscritti, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, e votano su schede riportanti il simbolo e i nomi degli aspiranti candidati di quel partito.

ART. 6.

1. Risulta selezionato per ciascuna lista l'aspirante candidato che riporti il più alto numero di voti.

2. L'aspirante candidato che risulti selezionato può rinunciare alla candidatura prima della presentazione delle liste elettorali per lo svolgimento delle elezioni cui le consultazioni primarie si riferiscono. In tal caso a colui che rinuncia subentra il primo dei non eletti.

3. In caso di apparentamento tra più partiti acquisisce il diritto alla candidatura l'eletto nelle elezioni primarie che abbia riportato più voti, salvo il diritto alla rinuncia di cui al comma 2.

ART. 7

1. I partiti possono chiedere che vengano cancellati dalle liste dei sostenitori gli elettori che risultino condannati per reati contro la persona, per corruzione, concussione ed appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

2. I partiti possono, altresì, chiedere che vengano cancellati dalle liste degli aspiranti candidati gli elettori che risultino sottoposti a procedimenti penali per i medesimi reati di cui al comma 1.